DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIPARTO DI RISORSE FINANZIARIE TRA LE REGIONI

Art. 1

Fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali, di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa presso la predetta Conferenza.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2007, non più in vigore dal 30 gennaio 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-riparto-di-risorse-finanziarie-tra/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it